



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 110 del 09/10/2025

Oggetto: Ordinanza di adeguamento della canna fumaria non regolamentare presente presso l'immobile sito in via Giuseppe Mazzini.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con nota prot. 14056 del 27/08/2025 a firma del sig. **Antonio Pati**, è stato richiesto *“di verificare la regolarità delle canne fumarie presenti e delle relative emissioni”* presenti presso un'attività ubicata alla via Mazzini.
- A seguito della suddetta segnalazione, in data 1/10/2025 è stato effettuato il necessario sopralluogo del quale è stata redatta apposita relazione trasmessa con nota prot. 16401 del 06/10/2025 e dalla quale risulta, in sintesi, che *“la struttura non risulta conforme né alle disposizioni protettive in materia di distanze ed altezze, né tanto meno per l'assenza del filtro fumivoro, elementi i quali potrebbero determinare il verificarsi di situazioni a rischio inquinamento atmosferico e, quindi, di situazioni moleste nei confronti del vicinato”*;
- l'immobile oggetto del sopralluogo è ubicato in via Giuseppe Mazzini, censito in catasto al foglio 29 p.lla **176**, di proprietà del **sig. Lecciso Andreas, nato a Wadersloh (Germania) il 28/04/1973** e residente a Veglie alla **via Padre Pio da Pietralcina civ. 7**, in locazione alla società **CHIPAL s.r.l.s.** e gestito dal socio sig. **Palazzo Andrea, nato a Campi Salentina il 31/12/1988 e residente in Veglie alla via B. Cellini civ. 15**, censito in catasto al foglio 29 p.lla **176** in cui si svolge l'attività di *“panificio”*.

Considerato che le disposizioni regolamentari in materia dispongono quanto segue:

- **Art. 41 co. 2 del Regolamento Edilizio**, allegato al P.R.G. Vigente ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12841 del 30/12/1987 dispone che *“Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti*

interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigianali ed industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore riconosciute dall'ufficio sanitario, idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.”;

- **Art. 69 co. 2 del Regolamento di Igiene e sanità pubblica**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2001 dispone che “tutti gli apparecchi a combustione e le cappe di aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto per un'altezza di sbocco più alta di mt. 2 rispetto agli edifici circostanti.”;
- **Art. 162 co. 2 del Regolamento di Igiene e sanità pubblica**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2001 dispone che “le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura; inoltre le stesse devono garantire la perfetta staticità. Per evitare che le esalazioni ed il fumo diano molestia e creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno 2 mt. rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 mt. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 mt. da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.”;

In sintesi è stata constatata la presenza di una canna fumaria in acciaio per l'immissione in atmosfera dei fumi provenienti dalle apparecchiature di cottura in uso al locale di vendita di prodotti da forno, posta a distanza ravvicinata rispetto alle contermini unità abitative, con ridotta altezza, quindi tale da non garantire l'idonea evacuazione e dispersione dei fumi ovvero posta ad altezza inferiore rispetto alle aperture contermini e priva di filtro fumivoro.

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
- il **Regolamento Edilizio**, allegato al P.R.G. Vigente ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12841 del 30/12/1987;
- il **Regolamento di Igiene e sanità pubblica**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2001;

ORDINA

in solido al **sig. Lecciso Andreas, nato a Wadersloh (Germania) il 28/04/1973** e residente a Veglie alla via **Padre Pio da Pietralcina** civ. 7,

nonché all'amministratore unico della società **CHIPAL s.r.l.s.** con sede in Veglie alla via **Solferino** civ. 43, **Sig.ra Bene Margherita, nata a Veglie (Le) il 19/12/1970** ed ivi residente alla via **Solferino** civ. 43.

l'adeguamento alla normativa vigente richiamata della summenzionata canna fumaria in quanto non conforme alle disposizioni in materia di Regolamento edilizio (art. 41 co. 2) e Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica (artt. 69 co.2 e 162 co. 2) nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente, decorsi i quali si procederà alla sospensione

dell'attività.

Nelle more dell'esecuzione della disposta rimozione, è fatto divieto di immissione di fumi in atmosfera con modalità non conformi alle prescrizioni di cui al richiamato quadro normativo ovvero l'evacuazione dei fumi dovrà essere garantita, provvisoriamente, mediante idonei sistemi alternativi (impianti di abbattimento tipo 'torri scrubber', filtri a tasche, filtri elettrostatici, filtri a carboni attivi, ecc.), previa comunicazione a questo Ufficio e ARPA Puglia Lecce.

Infine si evidenzia che l'eventuale adeguamento dimensionale e tipologico delle attuali canne fumarie deve essere proposto mediante idoneo titolo edilizio nelle cui more è analogamente fatto divieto di utilizzo.

Nel caso di mancata esecuzione del presente dispositivo verranno applicate le sanzioni, anche di tipo pecuniario, previste dalle richiamate disposizioni normative.

Il Corpo di Polizia Municipale è officiato di riferire in merito all'osservanza di quanto disposto e valutare ulteriori provvedimenti di propria competenza in relazione ad eventuali ulteriori responsabilità dei soggetti coinvolti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce nel termine di 60 giorni dalla legale conoscenza ovvero al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Veglie, 09/10/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO
ECONOMICO
F.TO Arch. Antonio ANGLANO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.